

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962
E-mail: studiosfusetti@studiosfusetti.com

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 11 del 7 novembre 2016

NOVITA' FISCALI DI AUTUNNO

Si illustrano le principali novità in materia fiscale introdotte recentemente. Si tratta di provvedimenti di portata rilevante e pertanto se ne raccomanda una attenta lettura, con la precisazione che lo Studio è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

DECRETO LEGGE N. 193 DEL 22/10/2016

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/10/2016, n. 249, il D.L. 22/10/2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", **in vigore dal 24.10.2016**. Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento, ricordando che in sede di conversione potranno essere apportate modifiche, alcune già allo studio.

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA

A decorrere **dal 1/7/2017** è prevista la soppressione di Equitalia e delle società del gruppo. Dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, è affidato all'«**Agenzia delle Entrate-Riscossione**», ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI

È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione negli **anni dal 2000 al 2015**.

I debitori possono estinguere il debito **senza corrispondere le sanzioni incluse** in tali carichi, **gli interessi di mora**, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato (entro il limite **massimo di 4 rate semestrali**, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5%):

- delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**;
- di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di **aggio** e di rimborso delle **spese per le procedure esecutive**, nonché di rimborso delle **spese di notifica** della cartella di pagamento.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1/10 – 31/12/2016.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione** da effettuare:

- entro il 23/1/2017;
- utilizzando la modulistica all'uopo predisposta che sarà disponibile sul sito Internet dell'Agente della riscossione.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto (entro il limite massimo di 4) e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Entro il **22/4/2017** l'Agente della riscossione comunica al debitore l'importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l'ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

- risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione;
- recupero di aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

I clienti interessati alla presente disposizione dovranno provvedere a richiedere, direttamente o tramite specifico incarico al nostro Studio, Estratto di Ruolo alla competente sede di Equitalia, entro la fine del mese di novembre, al fine di potere esaminare per tempo le diverse casistiche.

RIAPERTURA DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE BIS)

Dalla data del **24/10/2016** e sino al **31/7/2017** è disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. "voluntary disclosure".

La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i **documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30/9/2017**.

Alla "nuova" voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni precedenti tenendo conto delle seguenti principali novità:

- è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30/9/2016;
- i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1/1/2015 sono fissati al:

- 31/12/2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
- 30/6/2017 per le istanze presentate per la prima volta;

- il contribuente, per le attività oggetto della "nuova" collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall'art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- l'ammontare derivante dall'adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30/9/2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30/9/2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;

La procedura in esame può essere utilizzata anche da:

- soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
- soggetti che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione quadro RW).

Se la "nuova" collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
 - all'apertura ed all'inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

- al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore “su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.

Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova” collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Lo Studio è dotato di struttura interna per gestire l'adempimento in oggetto; è quindi a disposizione per i clienti che ritenessero di avere situazioni da valutare.

SPESOMETRO TRIMESTRALE - COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, per i soggetti passivi viene introdotto l'obbligo di trasmettere **telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**, i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali e le note di variazione (ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017).

L'invio, **in forma analitica**, riguarda i seguenti elementi:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell'operazione.

Non è previsto alcun esonero dall'adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo.

Per tali operazioni, gli obblighi di conservazione digitale di cui al DM 17.6.2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati per ogni fattura si applica la **sanzione di € 25**, con un **massimo di € 25.000**. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere **dal 1/1/2017**.wa

Per i clienti che tengono la contabilità al proprio interno si raccomanda di contattare tempestivamente il proprio fornitore di servizi software.

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

A decorrere **dal 1/1/2017**, i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere, con periodicità **trimestrale**, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA (mensili / trimestrali).

L'invio (**telematico**) va effettuato **entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre**.

La comunicazione va inviata **anche** nell'ipotesi di liquidazione **con saldo a credito**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari), sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In presenza di più attività gestite con contabilità separate, va inviata un'unica comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una **sanzione da € 5.000 a € 50.000**

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Per i clienti che tengono la contabilità al proprio interno si raccomanda di contattare tempestivamente il proprio fornitore di servizi software.

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO NUOVI ADEMPIMENTI TRIMESTRALI

E' prevista l'attribuzione di **un credito d'imposta** (una sola volta) **pari a € 100**, finalizzato all'adeguamento tecnologico collegato al rispetto del nuovo obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e dello spesometro, **per i soggetti in attività nel 2017** che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo, hanno realizzato un **volume d'affari pari o inferiore a € 50.000**.

In caso di opzione per la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, è attribuito un **ulteriore credito d'imposta pari a € 50**.

SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI E NUOVI TERMINI

A decorrere **dal 2017**, a fronte dei predetti nuovi obblighi, sono soppressi:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- i modelli Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- la comunicazione dati IVA.

A partire dalle comunicazioni relative al **periodo d'imposta in corso al 31/12/2017** è altresì soppressa la comunicazione delle operazioni IVA con soggetti residenti in Paesi "black list".

La **dichiarazione IVA annuale** relativa all'anno **2016** deve essere presentata nel mese di febbraio 2017, mentre a decorrere da quella relativa all'anno di imposta **2017** la presentazione deve avvenire **tra il 1/02 e il 30/04 dell'anno successivo**.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI E DELLE FATTURE

Dal **1/1/2017** si potrà optare (facoltativamente) con validità quinquennale per la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le **fatture emesse e ricevute**, nonché delle relative variazioni, così come i soggetti **non tenuti all'emissione della fattura**, quali i commercianti al minuto, potranno **memorizzare elettronicamente e trasmettere** alle Entrate **i dati dei corrispettivi giornalieri**.

Questo è quanto emerge dal **D.Lgs. n. 127/2015** nel quale, tra le altre cose, è stato previsto, a far data dal **1/7/2016**, un servizio gratuito da parte delle Entrate per la **generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica Amministrazione** e, per alcune categorie di soggetti IVA, individuati con apposito decreto, anche quelle emesse nei confronti dei soggetti diversi dalla P.A..

Per i soggetti passivi che dal 1/1/2017 opereranno per la trasmissione dei dati di tutte le fatture, da effettuarsi anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell'AdE, questa avrà effetto dall'inizio dell'anno solare in cui verrà esercitata e **per i successivi 4** con la possibilità, salvo revoca, di rinnovarsi per altri 5 anni. A coloro che, nonostante l'opzione, ometteranno la trasmissione o effettueranno la stessa con dati incompleti o inesatti, si applicherà la sanzione da € 258 a € 2065.

I commercianti al minuto e in genere gli altri soggetti assimilati, sempre dal 1/1/2017, potranno optare per la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** alle Entrate dei **corrispettivi giornalieri** relativi alle cessioni di beni e/o alle prestazioni di servizi (tale opzione sarà, invece, un **obbligo** a partire dal 1/4/2017 per tutti quei soggetti passivi che effettuano le medesime operazioni tramite **distributori automatici**).

Tramite un apposito provvedimento pubblicato recentemente sono state definite le modalità di memorizzazione / trasmissione telematica. In caso di mancata memorizzazione e trasmissione, ovvero effettuata con dati incompleti o non veritieri, sarà applicabile la **sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale**, 100% dell'importo documentato e, nei casi di recidiva, la sospensione della licenza per l'esercizio dell'attività.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi **sostituirà l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi** mediante scontrino/ricevuta fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura in caso di richiesta da parte del cliente.

Per tutti i soggetti che opereranno per la comunicazione di tutte le fatture o la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi si profilano alcune semplificazioni. In particolare saranno esonerati dalla presentazione dei seguenti modelli:

- comunicazione **clienti-fornitori (spesometro)**;
- comunicazione **operazioni black-list**;
- presentazione dei **modelli Intrastat** (limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi);

- comunicazione dei dati dei **contratti** stipulati dalle **società di leasing**, di **locazione** e **noleggio**;
- comunicazione degli acquisti di **beni da San Marino**.

Ai soggetti che opereranno per la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sarà riconosciuta l'esecuzione **prioritaria del rimborso del credito Iva** ex art. 30 D.P.R. 633/72, **entro 3 mesi** dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti previsti dal comma 3, lettere da a) a e) del medesimo articolo.

Inoltre per i soggetti che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti, il termine per l'accertamento **ai fini Iva è ridotto di un anno**. Ne consegue che la notifica dell'atto di accertamento da parte dell'Ufficio, a pena di decadenza, deve avvenire **entro il 31/12 del terzo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione.

Per alcune categorie di soggetti IVA (contribuenti di minori dimensioni) che effettueranno la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture e o corrispettivi, dal 1° gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate realizzerà **un programma di assistenza** con cui saranno messi a disposizione, telematicamente, gli **elementi informativi** per le **liquidazioni Iva periodiche** e per la **dichiarazione Iva annuale**. In tal caso **verranno meno gli obblighi di registrazione delle fatture** emesse e ricevute, **l'obbligo di apporre il visto di conformità** e la prestazione della garanzia ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972 per i rimborsi superiori ad € 15.000.

Un apposito DM individuerà i soggetti ammessi al beneficio, tra i quali potranno essere ricompresi anche imprese / lavoratori autonomi non di minori dimensioni che **intraprendono un'attività**.

In quest'ultimo caso però l'agevolazione troverà applicazione **per il periodo di inizio dell'attività e per i 2 successivi**.

L'opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (quindi per il 2017 entro il prossimo 31/12/2016).

L'opzione è poi esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo (quindi, per cinque anni) e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

I soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno potranno esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività e l'opzione avrà effetto già dall'anno solare in cui è esercitata.

La scelta e la revoca dell'opzione possono essere effettuate esclusivamente in modalità telematica mediante un'apposita funzionalità che sarà presente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate. **La revoca può essere esercitata entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio** e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31/12/2016, **resta valida fino al 31/12/2017**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI